

DIRETTORIO DEI CAPITOLI

AVVERTENZA

Il presente direttorio dei capitoli, pur avendo natura e funzione di codice accessorio in rapporto alle costituzioni e ai regolamenti generali, appartiene tuttavia al diritto proprio dell'Istituto e come tale ha valore normativo o di indirizzo.

E' approvato dal capitolo generale, il quale può aggiungere, modificare o sopprimere uno o più articoli, con la maggioranza assoluta se si tratta di disposizioni secondarie, con la maggioranza qualificata se si tratta di disposizioni che implicano I Regolamenti generali.

Il testo è stato elaborato soprattutto con criteri di praticità. Oltre a raccogliere le norme già presenti nelle costituzioni e nei regolamenti, questo Direttorio le specifica e concretizza in funzione al corretto svolgimento dei capitoli.

Per quanto riguarda i capitoli locali sono qui raccolte solo alcune norme generali, mentre le norme più concrete trovano la loro giusta collocazione nel Direttorio particolare, che le singole province o delegazioni dovranno compilare per la celebrazione dei propri capitoli, in analogia a quanto è qui stabilito per il capitolo generale.

Roma, 1 luglio 2012

Leggenda:

IN NERO: gli articoli già presenti nella versione anteriore

IN AZZURRO: le indicazioni o le motivazioni dei cambi proposti.

IN ROSSO: il testo nuovo proposto da aggiungere o come modifica

NORME GENERALI

1 I capitoli, ai vari livelli, vanno considerati come l'istituzione primaria mediante la quale i confratelli esercitano la loro responsabilità a favore della vita fraterna e apostolica dell'Istituto e provvedono al suo governo (R 237).

Siano convenientemente preparati attraverso un'ampia consultazione tra i confratelli affinché il lavoro dei capitolari risulti più illuminato ed efficace.

Tutti i confratelli, direttamente o tramite i propri delegati, in occasione dei capitoli si sentano coinvolti da un evento di tanta importanza e diano il loro contributo di preghiera e di partecipazione secondo le modalità richieste (R 246).

2 Ogni capitolo è presieduto dal rispettivo superiore o da quello di grado più elevato.

Nel caso dei raggruppamenti di più comunità o residenze è presieduto da un confratello scelto dal gruppo.

3 Ogni capitolo si compone di membri *ex officio*, di membri eletti e di membri invitati a norma delle costituzioni e dei regolamenti.

Il numero dei membri eletti per i capitoli generale e provinciale deve essere sempre superiore a quello dei membri *ex officio* più gli invitati; qualora gli eletti risultassero di numero inferiore o pari, il superiore generale o provinciale provvederà a integrare il numero dei membri eletti tramite elezione diretta (R 238).

4 Il superiore generale o provinciale, col consenso dei rispettivi consigli, possono invitare ai capitoli con diritto di voto altri confratelli non eletti, scelti tenendo conto dei temi da trattarsi in capitolo, oppure perché siano rappresentati i diversi settori della nostra missione, o sulla base di altre motivazioni che essi ritengono importanti.

Il loro numero non può essere maggiore di tre (R 240).

5 Il diritto di partecipare ex-officio al capitolo generale o al capitolo provinciale è reso effettivo alla data di convocazione del rispettivo capitolo.

Chi partecipa ex officio non può partecipare al capitolo anche come delegato (R 239) e quindi, logicamente, ha diritto a un solo voto nelle votazioni (c. 168)

6 Salve le disposizioni del n. 7, godono di voce attiva e passiva in ordine ai capitoli generale e provinciale tutti i confratelli professi perpetui alla data di celebrazione dei medesimi.

Godono di voce attiva, in ordine al capitolo provinciale, anche i confratelli che abbiano compiuto il terzo anno di professione temporanea, alla data di celebrazione del capitolo locale (R 241).

I superiori di delegazione o di vice-provincia indicheranno nella lettera di indizione della loro assemblea la modalità concreta con cui i confratelli con tre anni di professione, alla data della celebrazione dell'assemblea, potranno esercitare questo loro diritto.

7 È privo di voce attiva e passiva:

a) in perpetuo chi ne è stato privato dal diritto comune (cc. 694; 1364);

b) fino al suo rientro:

- il religioso esclaustrato (c. 687);
- il religioso assente, se l'assenza non è motivata, a giudizio del superiore concedente, da motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto (R 242).

8 Coloro che sono eletti, ferma restando la loro libertà, si sforzino di vedere nella fiducia dei confratelli un volere del Signore ed accettino (R 243).

9 I capitolari sono tenuti a intervenire ai capitoli, trattandosi di esercitare non solo un diritto, ma di adempiere un grave dovere.

Se qualcuno ritenesse di avere ragioni per non partecipare, le esponga per iscritto al superiore competente cui spetta la decisione (R 244).

Le province, le comunità locali e anche i singoli confratelli, possono far pervenire ai capitoli propri desideri e proposte (c. 631, 3).

10 Nei regolamenti generali le nostre comunità sono così configurate:

- *case*: comunità costituite come tali con almeno tre confratelli professi, di cui uno esercita il ministero dell'autorità;

- *residenze*: comunità costituite come tali con un numero ristretto di confratelli, dipendenti come religiosi dal superiore di una casa vicina o direttamente dal superiore provinciale o generale (R 342).

11 Per la validità del voto si richiede:

- che esso sia sempre libero, segreto, certo, assoluto, determinato (c. 172, 1) e che non sia dato a se stesso.

- che siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto (c. 166, 3);

- che non sia ammesso a votare nessun estraneo al collegio capitolare (c. 169);

- che il numero dei voti non superi il numero degli elettori (c. 173, 3).

12 È vietato procurare direttamente o indirettamente suffragi per sé o per altri (c. 626).

13 Per la validità dell'elezione si richiede:

che siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto (c. 166, 3)
che non sia ammesso a votare nessun estraneo al collegio capitolare (c. 169)
che il numero dei voti non superi il numero degli elettori (c. 173, 3)

14 Le elezioni possono essere fatte solo dai capitolari presenti salvo quanto stabilito per le votazioni mediante lettera (n. 142).

Se nella casa dove si tiene il capitolo ci fosse un confratello infermo con diritto di voto, i due scrutatori si rechino da lui e ne ricevano nell'urna chiusa la scheda segreta (c. 167, 1 e 2).

15 Nei capitoli provinciale e generale, a maggioranza assoluta e con votazioni distinte, si eleggono due moderatori e, in seguito due segretari responsabili degli atti del capitolo. Poi, in unico scrutinio a maggioranza relativa, si eleggono due scrutatori. Per queste votazioni fanno da scrutatori i due capitolari più giovani per professione.

Gli scrutatori eletti e il presidente si impegnano a mantenere il segreto sulle votazioni da essi controllate.

16 Nei capitoli locali fanno da scrutatori il più giovane e il più anziano di professione. Il segretario è designato dal presidente, uditi i capitolari. Il presidente e il segretario firmano gli atti e i verbali per l'elezione dei delegati e sostituti al capitolo provinciale.

17 Iniziate le votazioni per le elezioni, nessuno può entrare o uscire dall'aula capitolare, eccetto per il caso previsto al n.14.

Gli scrutini per una stessa elezione non si interrompono per trattare d'altro fino ad elezione avvenuta.

18 Gli scrutatori ritirano in un'urna le schede piegate in modo uniforme e, controllato col presidente se corrispondono al numero degli elettori, ne fanno lo spoglio. Il presidente proclama l'eletto. Le schede si distruggono a elezione avvenuta o al termine della seduta.

19 Per le votazioni di testi, di mozioni o di proposte, i capitoli possono adottare un sistema elettronico di votazione a condizione che sia salvaguardata la segretezza del voto e sia prevenuta ogni possibile interferenza.

Per le votazioni in cui sono implicate le persone, si consiglia di utilizzare forme che assicurino maggiormente la segretezza del voto (ad es. utilizzando un elenco numerato degli aventi diritto ad essere eletti).

20 Salvo quanto disposto dal n. 98, che riguarda l'elezione del Superiore generale, quanto si tratta di elezioni con votazioni distinte, queste si fanno a maggioranza assoluta

per i primi due scrutini. Nell'eventuale terzo scrutinio la votazione si concentri sui due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nel secondo scrutinio: se sono più di due, la votazione si concentri sui due più anziani di età. In questo terzo scrutinio, se persiste la parità si ritenga eletto il più anziano di età (c. 119,1°)

21 L'elezione dei sostituti si fa in unico scrutinio. Chi precede per voti, precede anche nella sostituzione.

22 Gli eletti e i sostituti, se assenti, siano subito avvertiti e al più presto diano la loro risposta.

23 Gli atti del capitolo locale o provinciale saranno rispettivamente inviati al consiglio provinciale o generale.

24 Ai capitoli - locale, provinciale e generale - e alle assemblee possono essere invitate alcune religiose Figlie di S. Maria della Provvidenza, previo consenso delle loro Superiori. Esse partecipano ai lavori capitolari senza diritto di voto.

25 Ai capitoli - locale, provinciale e generale - e alle assemblee possono essere invitati laici cooperatori o nostri collaboratori nella missione caritativa. Essi partecipano ai lavori capitolari senza diritto di voto.

26 I criteri e il numero di Religiose guanelliane e Laici da invitare ai capitoli e i momenti o modalità della loro partecipazione sono stabiliti dal rispettivo Superiore, con il consenso del suo Consiglio.

CAPITOLO GENERALE

NATURA E COMPITI

27 Il capitolo generale è nella Congregazione l'autorità suprema esercitata a norma delle nostre Costituzioni. Esso rappresenta l'intero Istituto e ne costituisce il principale segno di unità e di carità. Suo compito primario è custodire con fedeltà il carisma del Fondatore e quanto costituisce il patrimonio spirituale dell'Istituto per renderlo operante nella vita e nell'apostolato. Ad esso spetta eleggere il superiore generale e i suoi consiglieri, trattare le questioni di maggiore importanza, emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare (C 113).

28 Il capitolo generale è chiamato ad esaminare e giudicare le relazioni del superiore generale e dell'economo e lo stato della congregazione nei suoi vari aspetti: vita religiosa, vita apostolica, governo, formazione, pastorale delle vocazioni, beni temporali e loro amministrazione (R 249).

Approfondisce inoltre quei temi che il governo generale, in dialogo con le province, avrà proposto.

A tale scopo il governo generale dovrà provvedere a preparare le opportune relazioni (R 250).

Nell'esaminare gli argomenti e i problemi, si proceda con rispetto, ma anche con verità, in modo che la verifica, lo studio e le soluzioni servano ad evitare quanto è nocivo e a sollecitare le energie positive per la crescita dell'Istituto (R 247).

INDIZIONE E CONVOCAZIONE

29 Il capitolo generale è indetto ordinariamente ogni sei anni per il rinnovo del governo generale o anche prima in caso di morte o comunque di cessazione dall'ufficio del superiore generale. È convocato in via straordinaria per altro grave motivo riconosciuto dal superiore generale col voto collegiale del suo consiglio, sentiti i superiori provinciali (C 114).

30 Per una giusta causa il superiore generale col voto deliberativo del suo consiglio può anticipare o differire la data di celebrazione del capitolo generale di sei mesi rispetto alla regolare scadenza.

31 L'indizione del capitolo si fa con lettera circolare del superiore generale a tutti i confratelli dell'Istituto un anno prima dell'inizio del capitolo.

Se il capitolo si convoca per rinuncia, deposizione o morte del superiore generale, lo indice il vicario generale entro il più breve tempo possibile, così che il capitolo si possa celebrare entro sei mesi dopo l'indizione (R 296).

32 Nella lettera di indizione si indicano i motivi, la data approssimativa di celebrazione del capitolo, i membri di diritto, il numero dei rappresentanti di ogni provincia, vice-provincia e delegazione dipendente dal governo generale, il termine entro il quale devono essere fatti i capitoli provinciali, le assemblee di vice-provincia e di delegazione e i problemi ritenuti di maggiore importanza.

33 Quattro mesi prima della celebrazione del capitolo ai singoli vocali è inviata una lettera personale che contenga:

a) la comunicazione ufficiale di convocazione al capitolo;

- b) il luogo e la data definitiva della celebrazione;
 - c) l'elenco completo dei capitolari e dei loro sostituti.
- La lettera verrà pubblicata anche sul foglio ufficiale della Congregazione.

34 Il Superiore generale comunica alla Santa Sede e al vescovo diocesano ove si svolge il capitolo, la data e il luogo della celebrazione, chiedendo una particolare benedizione.

COMMISSIONE PRECAPITOLARE

35 In preparazione al capitolo, il consiglio generale designa una commissione precapitolare e con essa predispone quanto è necessario ed utile per lo studio delle questioni da sottoporre al capitolo generale, per la sua organizzazione metodologica, tecnica e logistica e per la sua animazione spirituale.

36 In particolare è compito della commissione precapitolare:

- a) curare la preparazione della documentazione opportuna per la riflessione capitolare ('instrumentum laboris', 'lineamenta'...);
- b) inviare ai capitolari almeno due mesi prima dell'inizio del capitolo la documentazione necessaria;
- c) invitare i confratelli, le consorelle e i laici a pregare per il buon esito del Capitolo, offrendo, ove possibile, qualche sussidio
- d) proporre e coordinare in generale un cammino di preparazione nelle province, vice-province e delegazioni, sollecitando la collaborazione di tutti i confratelli e delle comunità, in particolare dei capitolari;
- e) predisporre un calendario di massima dei lavori;
- f) predisporre quanto necessario per un sereno, efficiente e corretto svolgimento dei lavori capitolari (ad esempio: funzioni sacre, intervento di esperti, ecc.).

37 La commissione sarà composta di un numero adeguato di confratelli che possano dare un concreto contributo di studio e ricerca e possano partecipare effettivamente ai raduni, almeno a quelli plenari. Potrà essere coadiuvata da laici competenti per il lavoro che sono chiamati a svolgere.

MEMBRI DEL CAPITOLO

- 38** Al capitolo generale partecipano *ex officio*:
- il superiore generale
 - i consiglieri generali

- l'ultimo superiore generale emerito
- l'economo e il segretario generale
- i superiori delle province e delle vice-province.
- il superiore di una delegazione dipendente dal Consiglio generale.

Vi partecipano per elezione o per invito, a norma dei regolamenti generali:

- i delegati delle province e vice-province e delegazioni dipendenti dal Governo Generale
- i confratelli, non più di tre, invitati con diritto di voce attiva e passiva dal superiore generale (C 115).

39 Il vicario provinciale sostituirà il superiore provinciale in caso di legittimo impedimento. Se il vicario fosse già stato eletto come delegato, un altro consigliere parteciperà al Capitolo.

40 Iniziato il capitolo, nessuno deve assentarsi se non per giusta causa.

Se durante il capitolo, un capitolare fosse impedito di assistere alle riunioni in modo permanente, l'assemblea decide se convocare il sostituto.

41 I capitolari e tutti coloro che prendono parte ai lavori vivano in unione di spirito e di intenti.

Ognuno sia disponibile alla collaborazione e rispetti l'altrui giusta libertà nella ricerca di quanto si ritiene di maggior vantaggio per la Congregazione.

42 È dovere di tutti i capitolari:

a) studiare i temi e i problemi che vengono proposti così da giungere a una convinzione personale;

b) preparare i propri interventi;

c) partecipare attivamente ai lavori di gruppo e/o di commissione;

d) mantenere il segreto:

- quando il capitolo, a maggioranza di voti, lo impone;

- quando si trattano nel capitolo problemi che possono recare danno o offesa alla dignità della Congregazione, di una provincia, di una casa o di un singolo confratello.

ORGANISMI E UFFICI DEL CAPITOLO

43 Per garantire al capitolo un regolare funzionamento sono previsti uffici e organismi.

a) Gli uffici sono quelli di:

- presidente del capitolo

- moderatori

- segretari
- b) Gli organismi sono:
 - il consiglio di presidenza
 - i gruppi di lavoro
 - le commissioni capitolari.

Il presidente

44 Presidente del capitolo è il superiore generale. Egli dirige le sedute fino alla elezione dei moderatori, ai quali affida la conduzione dei lavori.

Il presidente:

- a) dichiara aperta la seduta e la conclude;
- b) interviene ogni qualvolta lo ritiene opportuno;
- c) controlla con gli scrutatori l'esito delle votazioni e delle elezioni;
- d) proclama ufficialmente i risultati e gli eletti;
- e) con il proprio voto personale può dirimere la parità delle votazioni, se dopo due scrutini i suffragi risultano uguali, a norma del c. 119, 2;
- f) presiede il consiglio di presidenza;
- g) udito il consiglio di presidenza, riconosce la giusta causa per l'assenza di un capitolare e concede in casi particolari l'esenzione da alcune norme del presente direttorio;
- h) è il garante della libertà di discussione e dell'osservanza del presente direttorio.

45 Il moderatore di turno sostituisce il presidente quando debba assentarsi; però non può avvalersi del diritto di dirimere la parità, di cui al numero precedente (n. 44 e).

I moderatori

46 I due moderatori eletti dall'assemblea tra i capitolari:

- a) sono membri del consiglio di presidenza;
- b) dirigono a turno le sessioni plenarie, ordinando la discussione, dando la parola agli iscritti e a quanti ne fanno richiesta, riassumendo le discussioni;
- c) procurano che da tutti siano rispettate le norme del presente direttorio;
- d) possono subito risolvere le questioni marginali che sorgono improvvisamente;
- e) possono anche stabilire brevi sospensioni per un migliore esito della discussione.

47 Nelle sedute in cui sono di turno possono presentare mozioni o proposte solo affidandole a una commissione o a un capitolare.

48 Qualora uno di essi dovesse intervenire nella discussione come relatore, lascerà il turno all'altro moderatore.

I segretari

49 I segretari sono testi qualificati e responsabili degli atti del capitolo. Essi:

- a) possono avere alle loro dipendenze gli addetti alla segreteria;
- b) devono preoccuparsi di predisporre tutto ciò che viene richiesto per il funzionamento del capitolo;
- c) hanno cura dei documenti messi a disposizione dei capitolari.

50 In particolare è loro compito:

- a) curare la distribuzione dei documenti necessari;
- b) dar lettura delle mozioni, predisposte a norma del presente direttorio;
- c) redigere i verbali delle sessioni plenarie, che devono essere messi a disposizione in aula e approvati dall'assemblea;
- d) raccogliere e ordinare tutti i documenti inerenti al lavoro del capitolo;
- e) preparare per la pubblicazione gli atti del capitolo generale (delibere, relazioni o sintesi di relazioni, risultati delle elezioni generali, ecc.);
- f) procurare che si rediga un riassunto dei lavori in corso (cronaca del capitolo) da inviare periodicamente ai confratelli;
- g) provvedere per gli esperti invitati e per gli ospiti.

51 Nello svolgimento delle loro molteplici funzioni essi possono essere coadiuvati da confratelli non capitolari o da laici, scelti dal superiore generale sentito il parere della commissione precapitolare se indicati prima della celebrazione del capitolo o sentito il parere del consiglio di presidenza, se la decisione è presa durante il capitolo stesso.

Questi svolgono il loro compito sotto la guida dei due segretari del capitolo; possono partecipare, senza diritto di parola, alle assemblee attenendosi a quanto stabilito dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza

52 Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del capitolo, dai due moderatori e dai due segretari; essi ordinariamente non fanno parte di nessuna commissione, anche se vi possono dare il loro contributo.

I presidenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni vi partecipano ogni volta che il consiglio di presidenza lo ritiene opportuno per il coordinamento dei lavori o per la soluzione di particolari problemi.

53 Suoi compiti sono:

- a) preparare l'orario per gli atti comunitari e l'ordine del giorno;
- b) studiare i metodi di lavoro;
- c) distribuire ai gruppi e/o alle commissioni il lavoro e coordinarlo;
- d) esaminare preventivamente le nuove proposte dei capitolari;
- e) approvare la cronaca del capitolo (n. 49 f);
- f) proporre al capitolo per l'approvazione globale i gruppi e/o le commissioni capitolari formate in base alle preferenze espresse;
- g) presentare all'assemblea consultori ed esperti, suggeriti dalle commissioni;
- h) prendere atto ed eventualmente revisionare nella forma **le mozioni e** le proposte preparate dalle commissioni, assicurandosi che esse raccolgano chiaramente le idee emerse

Gruppi e/o commissioni capitolari

54 I gruppi di lavoro e le commissioni capitolari sono composti di un numero congruo di capitolari. Vi possono partecipare consultori ed esperti senza diritto di voto.

Il consiglio di presidenza avrà cura di dare le norme pratiche per la costituzione sia dei gruppi di lavoro che delle commissioni

55 Il gruppo di lavoro, composto da almeno cinque capitolari, ha il compito di esaminare le relazioni del superiore e dell'eonomo generale, e di approfondire quei temi e problemi su cui il capitolo è chiamato a riflettere, in base a quanto indicato dal consiglio di presidenza. A secondo dei temi o problemi proposti i gruppi di lavoro possono essere modificati nel corso del capitolo e possono essere costituiti da confratelli di una stessa area geografica o impegnati in uno stesso settore di attività apostolica.

56 La commissione capitolare, composta da almeno cinque capitolari, ha il compito di studiare uno specifico tema o problema su cui poi riferisce in assemblea e di preparare i testi che devono avere l'approvazione del capitolo.

Ogni capitolare può esprimere la propria preferenza nell'isciversi a formar parte di una determinata commissione.

Sarà l'assemblea ad approvare la composizione di ogni commissione, dopo che il consiglio di presidenza abbia eventualmente proposto le modifiche necessarie per assicurare che ogni commissione sia sufficientemente rappresentativa delle diverse realtà culturali della Congregazione.

57 Ogni gruppo o commissione elegge a maggioranza assoluta il suo presidente e, successivamente il segretario, che sostituisce il presidente quando è assente o impedito e

riferisce in assemblea sull'esito dei lavori.

58 E' compito specifico della commissione raccogliere tutti i documenti, interventi in assemblea o collaborazioni offerte dai vari gruppi di lavoro o dai singoli confratelli sul tema affidato alla propria commissione, in modo da poter offrire in assemblea gli elementi necessari per decidere circa la mozioni o proposte che la commissione ha il compito di presentare in capitolo con l'indicazione dell'esito della votazione prodotta in commissione. (vedi i nn. 89, 90 e 91)

59 Il presidente della commissione può invitare in essa un capitolaro non membro della commissione come consultore.
Ogni capitolaro ha il diritto ad essere ascoltato circa il tema proprio di una commissione, anche se non vi appartiene.

60 Nel coordinare il lavoro di gruppo o di commissione, il presidente si attenga allo schema o pista di riflessione proposte dal consiglio di presidenza, procuri di dare a tutti i membri la possibilità di esprimere il proprio pensiero e distribuisca i tempi di discussione su ciascun tema o problema in modo da portare a conclusione il lavoro proposto con "mozioni" o "proposte" relative ai vari temi *.

** Per uniformità e seguendo la prassi della Congregazione, si usi il termine 'mozione' per indicare tutto ciò che ha obbligatorietà di legge e che entrerà nei direttori generali, provinciali e di delegazione; si usi il termine 'proposta' per indicare esortazione, invito, spinta ...*

61 Il segretario di gruppo o di commissione procuri di preparare una relazione scritta, chiara e sintetica.

Da essa emerga:

- come il gruppo o la commissione ha lavorato;
- i temi discussi;
- le idee emerse su ciascun tema, indicando il parere della maggioranza e della minoranza;
- le mozioni o le proposte che, a sintesi, il gruppo o la commissione ha elaborato e votato per presentarle in assemblea, indicando con chiarezza l'ampiezza del consenso.

62 Gli atti e tutta la documentazione dei lavori svolti nei gruppi e nelle commissioni saranno consegnati alla segreteria del capitolo dai rispettivi segretari.

L'animatore spirituale

63 Al capitolo può essere invitato dal Superiore Generale con in consenso del suo consiglio, un animatore spirituale.

Il suo ruolo è quello di animare la vita spirituale del capitolo, favorendo un clima di intensa spiritualità e alimentando la visione di fede sui temi e problemi in discussione.

Svolge questo ruolo e i propri compiti in sintonia con il consiglio di presidenza; non è membro del capitolo, non partecipa ai lavori di gruppo e di commissione, ma può partecipare, come semplice uditore, alle assemblee plenarie.

LAVORI CAPITOLARI

Interventi in assemblea

64 L'ordine del giorno, fissato dal consiglio di presidenza, deve essere comunicato a tutti almeno il giorno precedente.

65 Chi desidera intervenire oralmente nella discussione deve prenotarsi presso la presidenza del capitolo, entro i termini di tempo da questa fissati, mediante apposita scheda nella quale dovrà essere indicato con precisione il «punto» su cui si desidera intervenire. La presidenza ordinerà gli interventi, raggruppandoli per argomento e il moderatore darà nell'ordine la parola.

66 Ogni oratore, per gli interventi prenotati, ha a sua disposizione cinque minuti, ed è tenuto a stendere per iscritto tutto o almeno una traccia del suo intervento, da consegnarsi alla presidenza.

67 Finiti gli interventi prenotati, avranno luogo ulteriori interventi su richiesta in aula. Il moderatore darà la parola ai richiedenti, secondo l'ordine del tema in discussione. Per tali interventi, ogni oratore ha a disposizione tre minuti, e consegnerà poi una sintesi scritta alla presidenza.

68 Quando un articolo o argomento risulta approfondito a sufficienza, ogni capitolaro può chiedere la chiusura del dibattito. Questa mozione viene votata subito, senza discussione, dall'assemblea a maggioranza assoluta.

69 Interventi non effettuati possono essere dati per iscritto ai capitolari, su richiesta dell'interessato. Ognuno può sempre presentare proposte alle varie commissioni.

Votazioni dei testi e delle mozioni o proposte

70 Il moderatore, prima della votazione e secondo l'opportunità, ricorda il modo di votare, la maggioranza richiesta e rende noto il testo da votare.

71 Si tenga presente che:

a) *il voto* è segreto anche nelle questioni di procedura, se lo richiede un terzo dei capitolari;

b) le votazioni segrete possono essere fatte anche con strumenti tecnici oppure con schede contenenti uno o vari quesiti su cui i singoli capitolari esprimono il proprio voto. In questo ultimo caso le schede saranno raccolte e conteggiate dagli scrutatori;

c) un testo lungo deve essere prima approvato per parti e poi globalmente;

d) un testo può essere modificato fino all'approvazione degli atti capitolari, ossia fino alla chiusura del capitolo, su proposta della commissione competente o del consiglio di presidenza.

72 È prevista nel capitolo la *votazione sondaggio*: il presidente, il moderatore o il relatore di commissione possono chiedere un voto orientativo dell'assemblea su particolari quesiti o testi, ogniqualvolta ciò appaia necessario o conveniente per accertare l'opinione dell'assemblea.

73 Quanto ai *modi* con cui votare, l'assemblea può esprimere il suo suffragio sulle Mozioni e Proposte definitive solo con due tipi di voto:

1) *placet*: equivale all'accettazione pura e semplice del testo proposto alla votazione, nello stato di elaborazione in cui si trova quando è messo ai voti;

2) *non placet*: equivale alla non accettazione pura e semplice del testo su cui si vota.

Solo nelle votazioni sondaggio o orientative circa un testo si può votare *juxta modum*, specificando però per iscritto il *modum* che si desidera proporre come modifica. Sarà la commissione a cui corrisponde il tema o il consiglio di presidenza a prendere atto delle modifiche proposte, ripresentare eventualmente a nuova votazione il testo modificato.

74 Per l'approvazione di un testo, o mozione o proposta si esige la *maggioranza qualificata* (due terzi di capitolari):

- quando si tratta di modifiche del testo delle Costituzioni o di norme dei Regolamenti Generali che l'Assemblea giudica di particolare importanza,
- quando si vogliono introdurre esperimenti contro il diritto comune o il diritto proprio, da sottoporre per l'approvazione alla S. Sede;
- per dichiarare chiuso il capitolo.

75 Per tutte le altre decisioni e per le questioni di natura tecnico-procedurale è richiesta la *maggioranza assoluta* (metà più uno) dei presenti a norma del c. 119, 2, a meno che espressamente venga disposto in modo diverso dal nostro diritto.

Se una proposta ricevesse lo stesso numero di *placet* e di *non placet*; quindi non fosse né accolta né rifiutata, va rimandata alla commissione che, consultato il consiglio di

presidenza, può riproporre il testo con una ulteriore modifica o lasciarlo cadere.

Primi atti del capitolo

76 Il capitolo si apre nel giorno e luogo stabilito, con la S. Messa concelebrata, presieduta dal superiore generale e offerta per il buon esito dei lavori.

Durante il capitolo il presidente potrà suggerire intenzioni d'interesse comune.

77 All'ora stabilita i capitolari si riuniscono nell'aula delle adunanze generali. Il superiore assume la presidenza.

Fungono da segretario provvisorio il segretario generale e da scrutatori i due capitolari più giovani per professione.

78 Uno degli scrutatori legge:

a) la lettera di convocazione;

b) eventuali decreti della S. Sede;

c) l'elenco ufficiale dei capitolari;

d) eventuali eccezioni sollevate a riguardo di qualche capitolare, perché siano giudicate e risolte dall'assemblea.

79 Il presidente, se risultano presenti almeno i due terzi dei vocali, avuto l'assenso dell'assemblea, proclama ufficialmente aperto il capitolo.

80 Prima di ogni altra cosa si procede alla elezione tra i capitolari dei due moderatori, dei due segretari e dei due scrutatori.

L'elezione dei moderatori e dei segretari si fa a maggioranza assoluta con votazione distinta (cfr. n. 20).

L'elezione dei due scrutatori si fa con unico scrutinio a maggioranza relativa. Per questa elezione ogni elettore scrive sulla propria scheda due nomi. Risultano eletti i due capitolari che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

81 Prima della trattazione di ogni altro affare:

a) vengono discusse eventuali modifiche del presente direttorio del capitolo;

b) viene presentato e approvato il calendario di massima dei lavori.

Relazione del superiore e dell'economista generali

82 Il presidente del capitolo, per sé o per mezzo di un altro, presenta la relazione, già in precedenza approvata dal consiglio generale:

a) sul governo personale e disciplinare della congregazione, sullo sviluppo e sullo

stato presente dell'Istituto e delle opere;

b) su quanto ritiene utile doversi fare in avvenire.

83 Dopo la presentazione della relazione per intero o per parti, si dà spazio in assemblea per la richiesta di chiarimenti, o per valutazioni generali o per esprimere proposte circa l'approfondimento della relazione.

84 L'economista generale, su invito del presidente, presenta la relazione economica e amministrativa del sessennio trascorso, già approvata dal consiglio generale.

85 Dopo la presentazione della relazione economica si dà spazio in assemblea per la richiesta di chiarimenti, o per una valutazione generale o per suggerimenti circa il modo di procedere al suo approfondimento.

86 Segue l'elezione di tre confratelli che esamineranno la relazione economica e ne riferiranno all'assemblea. L'elezione avverrà su unica scheda in cui i capitolari scriveranno il nome dei tre confratelli. Si considerano eletti i confratelli che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze.

Trattazione degli affari

87 Dopo la discussione sulle due relazioni vengono proposti alcuni argomenti, presentati da un relatore o dal moderatore perché siano approfonditi nello studio personale o di gruppo e di commissione e per essere poi discussi e votati in assemblea.

Le questioni che non sembrano richiedere particolare studio potranno essere direttamente proposte ai capitolari per la votazione.

88 I gruppi e/o le commissioni si riuniscono secondo l'orario stabilito e nell'ambito della loro competenza:

a) raccolgono tutta la documentazione (quanto preparato dalla commissione pre-capitolare, i punti evidenziati nelle due relazioni, le proposte di gruppi o personali, le mozioni di capitoli provinciali e locali, i postulati...);

b) approfondiscono lo studio dell'argomento;

c) formulano e votano le mozioni e le proposte riassuntive;

d) approvano la relazione da presentare in aula.

89 Le mozioni devono essere approvate a maggioranza assoluta in commissione e portate a conoscenza dei capitolari con l'esito della votazione.

La minoranza, se raggiunge almeno un terzo dei membri, può presentare con le stesse modalità una sua mozione o proposta che sarà eventualmente votata subito dopo la mozione o la proposta della maggioranza.

90 In assemblea, il relatore della commissione presenta per ordine e sinteticamente i risultati raggiunti.

Segue la discussione in assemblea (v. nn. 66-68), che può concludersi con una votazione orientativa sia sulla mozione o proposta presentate oppure su alcuni emendamenti proposti.

91 La commissione, se necessario, rielabora e suddivide il testo che, in giorno diverso, verrà presentato in assemblea per la votazione definitiva, e quindi votato *‘per partes’* e globalmente con *‘placet’* o *‘non placet’* (nn. 72 e 73).

In questa occasione, potrà prendere la parola solo il relatore della commissione, per brevi spiegazioni.

92 Come norma generale, al capitolo sono riproposte le decisioni dell'ultimo capitolo generale per decidere se debbono essere riconfermate.

Le mozioni approvate dal Capitolo entrano in vigore subito. Esse saranno riproposte poi nel seguente Capitolo generale e, se riconfermate con maggioranza assoluta, saranno definitivamente inserite nei Regolamenti generali.

Elezioni generali

93 Prima delle elezioni del superiore generale e dei consiglieri generali, se l'assemblea capitolare lo ritiene opportuno, si può procedere a una votazione sondaggio orientativa priva di valore giuridico.

94 Il capitolo, a maggioranza assoluta di voti segreti, ha facoltà di fissare il giorno della elezione del superiore generale, che sarà preceduta da concelebrazione offerta per il bene dell'Istituto.

95 I capitolari si astengano da qualunque abuso o preferenza di persone e, null'altro avendo di mira che Dio e il bene dell'Istituto, eleggono le persone che nel Signore riconoscono veramente degne e adatte (c. 626).

96 I due scrutatori distribuiscono a ogni capitolare un plico di schede e l'elenco dei confratelli eleggibili. La scheda porta la dicitura: «Eleggo e chiedo», in modo che il voto valga per la elezione del candidato, se non esiste impedimento; in caso contrario, per la postulazione.

97 Il superiore generale deve essere sacerdote professore perpetuo da almeno 10 anni (C 119) e avere almeno 40 anni di età (R 276).

Dura in carica 6 anni e può essere rieletto (C 119).

98 Per la sua elezione si richiede la maggioranza qualificata nei primi due scrutini; se tale maggioranza non è raggiunta, se ne farà un terzo a maggioranza assoluta.

In caso negativo si procederà a un quarto scrutinio, nel quale la votazione verterà sopra i due confratelli che nel terzo scrutinio hanno ottenuto più voti; a parità di voti risulterà eletto il più anziano di professione e, a parità di professione, il più anziano di età (C 119).

99 È lecito agli elettori postulare dalla S. Sede la nomina di un superiore che non ha le condizioni richieste dal diritto, se l'ostacolo è dispensabile. In tal caso si osserveranno esattamente le prescrizioni del diritto canonico (cc. 180-183).

100 Per tutta la durata delle elezioni del superiore generale, la presidenza è assunta dal sacerdote più anziano per prima professione.

101 Se il nuovo superiore non fosse presente al capitolo, si chiamerà subito. Fino al suo arrivo il capitolo rimane sospeso.

102 Compiuta regolarmente l'elezione, il presidente proclami l'eletto. Nel caso che lo stesso presidente venga eletto a superiore generale, il diritto di proclamare l'eletto spetta al primo scrutatore del capitolo.

103 All'eletto sono concessi due giorni dalla comunicazione per decidere.

Veda però nell'atto di fiducia dei capitolari la volontà di Dio, che gli sarà vicino a confortare la debolezza umana.

L'eletto con l'accettazione *plenum ius obtinet* (c. 178).

104 Il nuovo superiore, assumendo la presidenza, può rivolgere la sua parola ai capitolari. Gli elettori gli rendano omaggio.

Il nuovo superiore emette la professione di fede prescritta (c. 833, 8).

105 Eletto il superiore generale, è bene lasciare ai capitolari un intervallo, prima di procedere alle altre elezioni.

106 Con scrutini successivi, si eleggono i consiglieri generali. Il primo eletto sarà vicario generale. La loro elezione avviene con votazione distinta e a maggioranza assoluta di voti nei primi due scrutini. Se questi risultano inefficaci, si farà un terzo scrutinio nel quale avranno voce passiva soltanto i due confratelli che nel secondo scrutinio hanno avuto il più alto numero di voti; in caso di parità, risulterà eletto il più anziano di professione e, a parità di professione, il più anziano di età (C 121).

Il presidente proclama gli eletti, dopo aver avuto il loro consenso. Se non sono presenti, si convocano subito; intanto il capitolo prosegue i suoi lavori.

107 I segretari del capitolo stenderanno nel libro dei verbali, riservato esclusivamente per le elezioni dei capitoli generali, gli atti della elezione, che saranno firmati da chi presiede, dagli scrutatori e dagli stessi segretari.

108 Il presidente o i segretari del capitolo comunicano alla Sacra Congregazione per i religiosi la composizione del nuovo governo generale.

CHIUSURA DEL CAPITOLO

109 La chiusura del capitolo è decisa a maggioranza qualificata di voti dell'assemblea. I segretari del capitolo ne stendono il verbale.

110 I capitolari si riuniscono per una solenne concelebrazione.

111 Spetta al superiore generale e suo consiglio promulgare le delibere del capitolo generale e determinare quando incominciano ad avere forza obbligatoria per tutto l'Istituto, qualora ciò non emerga già dalla natura delle cose o il capitolo stesso non abbia in alcuni casi già deciso.

CAPITOLO PROVINCIALE

112 Il capitolo provinciale è l'assemblea rappresentativa della provincia legittimamente convocata per promuovere nel rinnovamento il bene della provincia e della Congregazione secondo le direttive della Chiesa, del capitolo generale e del consiglio generale.

113 In particolare compete al capitolo provinciale:

- 1) studiare e approfondire la relazione del superiore provinciale;
- 2) verificare gli orientamenti e le decisioni del capitolo provinciale precedente;
- 3) indicare le linee generali per la programmazione che verrà curata dal consiglio provinciale;
- 4) prendere in esame le proposte e le richieste dei capitoli locali e dei singoli confratelli e, vagliandole, deciderne;
- 5) trattare e curare l'applicazione di quanto demandato dal capitolo e consiglio

Generali;

- 6) stabilire il numero dei consiglieri provinciali;
- 7) stabilire i contributi da versare all'economista provinciale.

Se poi il capitolo provinciale è stato indetto in ordine al capitolo generale è suo compito:

- 8) trattare gli argomenti suggeriti dal documento d'indizione;
- 9) discutere e votare il documento riassuntivo dei problemi e soluzioni prospettate;
- 10) eleggere i delegati della provincia al capitolo generale a norma dei regolamenti generali n. 251.

114 Il capitolo provinciale ha facoltà di elaborare, modificare, interpretare autenticamente le norme provinciali.

Per abrogarle è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di materia importante, da valutarsi in capitolo, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti.

Il capitolo provinciale, se necessario, può prendere decisioni anche con decreti.

Prima di essere promulgati, mozioni, proposte, norme e decreti devono essere approvati dal consiglio generale (R 252).

Spetta al superiore provinciale darne comunicazione ufficiale ai confratelli.

115 Il capitolo provinciale si raduna normalmente:

- ogni qualvolta si celebra il capitolo generale;
- una seconda volta nel sessennio (C 128).

116 Il capitolo provinciale viene indetto dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio ordinariamente 5 mesi prima della sua celebrazione. A tempo opportuno il superiore provinciale convochi gli eletti, i membri *ex officio* e gli eventuali invitati.

117 Nella lettera di indizione il superiore provinciale dà istruzioni su:

- i raggruppamenti delle case;
- le modalità e il tempo di celebrazione dei capitoli locali;
- la data e il luogo approssimativi di celebrazione del capitolo provinciale;
- i principali argomenti da trattare.

Di tutto informa con sollecitudine il superiore generale.

118 Al capitolo provinciale partecipano *ex officio*:

- il superiore provinciale
- i suoi consiglieri
- l'economista e il segretario provinciale
- i superiori delle delegazioni dipendenti
- l'ultimo superiore provinciale emerito

- i superiori delle case con il numero di confratelli fissato dai regolamenti generali e provinciali (R 254-255).

Vi partecipano per elezione o per invito secondo le norme dei medesimi regolamenti:

- i delegati eletti nelle comunità locali;
- i confratelli, non più di tre, invitati con diritto di voce attiva e passiva dal superiore provinciale (C 127).

119 Il capitolo è presieduto dal Superiore generale se presente, o dal Superiore provinciale. Se questi fosse impedito e non si può rimandare la celebrazione, il vicario provinciale presiede il capitolo a tutti gli effetti.

120 Per lo svolgimento del capitolo ci si attenga alle norme generali di questo direttorio (nn. 1-26) e si applichi per analogia quanto è indicato per il capitolo generale a riguardo:

- degli organismi e uffici del capitolo: presidente, moderatori, segretari, consiglio di presidenza, gruppi e/o commissioni capitolari, animazione spirituale (nn. 42-62);
- dei lavori capitolari: interventi in assemblea, votazioni, primi atti del capitolo, relazione del superiore e dell'economo, trattazione degli affari (nn. 63-92).

121 Quando il capitolo provinciale è indetto in ordine al capitolo generale, si effettueranno le elezioni dei delegati al capitolo generale, in base a quanto stabilito dal superiore generale con il consenso del suo consiglio:

- nell'atto di indizione del capitolo generale.
- secondo una proporzione uniforme per tutte le province;
- in rapporto al numero dei loro membri professi sia perpetui che temporanei

Nello stabilire tale proporzione il consiglio generale faccia in modo che ogni provincia sia adeguatamente rappresentata (R 251)

122 L'elezione dei delegati avviene seguendo le norme dei nn. 11-21 di questo direttorio. Realizzata l'elezione, il presidente, scrutatori e segretari del capitolo provinciale firmano gli atti e i verbali di elezione dei delegati e sostituti al capitolo generale.

**ASSEMBLEA* DELLA VICEPROVINCIA
E DELLA DELEGAZIONE DIPENDENTE
DAL CONSIGLIO GENERALE.**

123. Il superiore della vice-provincia o il superiore della delegazione, con il consenso dei rispettivi consigli, ogni tre anni e ogni qualvolta si stimi necessario per il bene della vice-provincia o della delegazione e necessariamente in funzione del Capitolo generale convocheranno un'assemblea di confratelli con analoghe competenze e norme dei capitoli provinciali (nn.112-122).

124 Due sono le modalità in cui i confratelli di una vice-provincia o di una delegazione dipendente dal superiore generale possono partecipare alla loro assemblea:

a) con la partecipazione di tutti i confratelli perpetui della vice-provincia o delegazione;

b) mediante l'elezione dei delegati di ogni comunità, come viene fatto per un capitolo provinciale.

125 La modalità di realizzazione dell'assemblea è stabilita nello statuto della vice-provincia o delegazione oppure nella lettera di indizione dell'assemblea, sentito il parere del superiore generale.

126 La lettera d'indizione-convocazione della assemblea deve essere inviata almeno tre mesi prima della sua celebrazione.

In questa lettera il superiore della vice-provincia o della delegazione darà istruzioni su:

- la modalità, il luogo e il tempo dell'assemblea;
- i principali argomenti da trattare;
- l'elenco nominativo dei partecipanti.

Di tutto informa il superiore generale e suo consiglio.

127 A questa assemblea compete:

1) studiare e approfondire la relazione del superiore della vice-provincia o della delegazione;

2) verificare gli orientamenti presi nella precedente assemblea;

3) indicare gli orientamenti generali per la programmazione che dovrà essere fatta a cura del consiglio della vice-provincia o della delegazione;

4) prendere in esame le eventuali proposte e richieste delle varie comunità e dei singoli confratelli;

5) trattare e curare l'applicazione di quanto indicato dal capitolo generale e dal consiglio generale;

6) stabilire i contributi da versare all'economato della vice-provincia o della delegazione da parte delle singole comunità;

Quando l'assemblea è indetta in ordine al capitolo generale è suo compito:

7) trattare gli argomenti indicati nella lettera d'indizione;

8) proporre, discutere e votare argomenti che si vogliono far pervenire al capitolo generale;

9) eleggere i delegati della vice-provincia o della delegazione al capitolo generale, secondo il numero stabilito dal superiore generale e suo consiglio.

128 Per quanto riguarda le norme generali per le votazioni in assemblea, si rimanda ai nn. 11-21 del presente direttorio.

129 L'assemblea ha facoltà di elaborare, modificare, interpretare autenticamente le norme dello statuto o del direttorio della vice-provincia o delegazione.

Per abrogarle è necessaria la maggioranza assoluta e il nulla osta del consiglio generale.

Può anche approvare mozioni e proposte, ma prima di essere promulgate devono avere il nulla osta da parte del consiglio generale.

130 L'assemblea è presieduta dal superiore generale o da un suo delegato. In loro assenza i rispettivi superiori presiederanno l'assemblea. Se il superiore della vice-provincia o della delegazione è impedito e non si può rimandare la celebrazione, il primo consigliere presiede l'assemblea a tutti gli effetti.

131 Quando non ci sia la partecipazione di tutti i confratelli perpetui, saranno membri *ex officio* dell'assemblea della vice-provincia o di delegazione:

- il superiore della vice-provincia o della delegazione
- i rispettivi consiglieri
- i rispettivi economi e segretari
- l'ultimo superiore emerito della vice-provincia o della delegazione
- i superiori delle case con il numero di confratelli fissato dai regolamenti o dal proprio statuto/direttorio (R 254-255).

Vi partecipano per elezione o per invito secondo le norme dei medesimi regolamenti:

- i delegati eletti nelle comunità locali
- i confratelli, non più di tre, invitati con diritto di voce attiva e passiva dal superiore della vice-provincia o della delegazione.

**Le norme dei nn. 123-131 si applicano quando si tratta di Assemblea convocata ogni tre anni dal Superiore della Vice-Provincia di cui al n. 337 dei Regolamenti. Per analogia sono applicate all'Assemblea di una Delegazione dipendente dal Superiore generale, a cui spetta la convocazione di questa Assemblea.*

ASSEMBLEA* DI DELEGAZIONE DIPENDENTE DAL SUPERIORE PROVINCIALE**

132. Normalmente nell'assemblea della delegazione dipendente da un provincia confluiscono tutti i confratelli di voti perpetui della delegazione.

Solamente in caso eccezionale, il superiore provinciale con il consenso del suo consiglio può decidere circa un'altra forma di convocazione dei confratelli: per esempio mediante l'elezione dei delegati di ogni comunità della delegazione.

133 Il superiore della delegazione, d'accordo con il superiore provinciale da cui dipende la delegazione e con il consenso del consiglio di delegazione, convocherà l'assemblea di delegazione, per norma in funzione del capitolo provinciale e ogni qualvolta si stimi necessario per il bene della delegazione.

134 Presiede questa assemblea il Superiore generale, se presente, o il Superiore provinciale o il Superiore della Delegazione

135 Per lo svolgimento dell'assemblea di delegazione, oltre alle norme indicate nello statuto di delegazione oppure stabilite dal superiore provinciale nella lettera di indizione del capitolo provinciale si faccia riferimento per analogia a quanto detto per l'assemblea della vice-provincia e della delegazione dipendente dal consiglio generale.

136 Per l'elezione dei delegati al capitolo provinciale si seguano le norme date dal superiore provinciale e suo consiglio nelle lettera di indizione del capitolo provinciale, in ordine al quale è convocata l'assemblea.

In particolare si stabilisca chiaramente anche la forma con cui i confratelli con tre anni di professione temporanea possano esercitare il loro diritto di voto per eleggere i delegati al capitolo provinciale *.

- *Nota: Quando all'assemblea partecipano tutti i confratelli di voti perpetui, il superiore della delegazione, d'accordo con il proprio superiore provinciale definisca il modo con il quale i confratelli di voti temporanei che risiedono in nazioni o comunità diverse da dove si celebra l'assemblea possono esercitare il loro diritto di voto attivo per l'elezione dei delegati al capitolo provinciale.*

137 Nello specifico caso in cui l'assemblea e il capitolo provinciale sono indetti in vista del capitolo generale, il superiore provinciale con il suo consiglio, definiscano anche la forma in cui si possa assicurare la partecipazione al capitolo generale di alcuni membri della delegazione, tenendo conto del numero di confratelli e di comunità della delegazione stessa.

****Le norme dei nn. 132-137 si applicano quando si tratta di Assemblea convocata ogni tre anni dal Superiore della Delegazione in vista del Capitolo provinciale.*

CAPITOLO LOCALE *

138 Il capitolo locale, quale partecipazione responsabile alla vita dell'Istituto, è un'adunanza di confratelli convocati per eleggere i rappresentanti al capitolo provinciale e per trattare i problemi proposti nella lettera di indizione del capitolo provinciale (R 255).

139 Membri del capitolo locale con diritto di voto sono i confratelli assegnati alle singole case o raggruppati in un collegio elettivo (R 256).

Hanno voce attiva e passiva i confratelli che alla data di celebrazione del capitolo locale abbiano emessi i voti perpetui.

Hanno solo voce attiva i confratelli di voti temporanei che, alla data di celebrazione del capitolo locale, sono professi da un intero triennio (R 241).

140 Anche i confratelli assegnati a case e ad attività direttamente dipendenti dal governo generale seguono le norme emanate dalla provincia di appartenenza (R 257).

141 Per le elezioni dei confratelli delegati al capitolo provinciale, si seguiranno le norme del direttorio provinciale e le istruzioni che il superiore provinciale darà nella lettera di indizione del capitolo provinciale.

142 In ordine al capitolo locale possono votare per lettera da inviare tempestivamente al superiore locale le seguenti categorie di confratelli:

- quelli distaccati temporaneamente per uffici in altra provincia;
- gli studenti e gli ammalati che si trovano fuori provincia, che sono impossibilitati a recarvisi per il voto;
- i confratelli legittimamente lontani dalla loro provincia, salvo il n. 7b.

In questi casi si abbia cura che il voto sia espresso con una scheda e una busta uguali per tutti.

143 Per tutte le altre procedure (per esempio, raggruppamento di comunità o residenze, voto per lettera ...) ci si attenga a quanto stabilito dal superiore provinciale e suo consiglio nell'atto di indizione del capitolo provinciale e a quanto stabiliscono gli articoli 1-26 che riguardano lo svolgimento corretto dei capitoli.

144 Sarà cura del superiore provinciale, prima delle elezioni, redigere e notificare l'elenco completo dei confratelli aventi diritto di voto e, a elezioni avvenute, notificare il nome degli eletti e dei sostituti.